

# Crisi economica e comportamenti illegali

a cura di Giovanni Bertin

**FrancoAngeli**

OPEN  ACCESS

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia

Progetto grafico di copertina di Alessandro Petri

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia* (CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

*L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito*  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

# Indice

<b>Introduzione</b> , di <i>Giovanni Bertin</i>	pag.	7
<b>I. Illegalità come fenomeno complesso: comportamento sociale ed economico</b>		
<b>1. Cultura della legalità: le basi sociali dei comportamenti illegali</b> , di <i>Giovanni Bertin</i>	»	15
<b>2. Crisi economica e comportamenti illegali delle imprese</b> , di <i>Andrea Pontiggia</i>	»	41
<b>3. Fenomenologia dell'illegalità in tempo di crisi</b> , di <i>Marta Pantalone</i>	»	59
<b>II. Frammenti di evidenze empiriche: tre regioni a confronto</b>		
<b>4. Crisi economica e propensione all'illegalità in Veneto</b> , di <i>Marta Pantalone</i>	»	81
<b>5. Crisi economica e propensione all'illegalità in Puglia</b> , di <i>Raffaella Patimo e Carmine Clemente</i>	»	116
<b>6. Crisi economica e propensione all'illegalità in Campania</b> , di <i>Giovanni Vaia e Marco Bisogno</i>	»	157

**III. Frammenti di evidenze empiriche:  
le caratteristiche di due macro fenomeni**

<b>7. Illegalità economica e imprese confiscate per mafia</b> , di <i>Giovanni Vaia e Marco Bisogno</i>	pag.	175
<b>8. Illegalità e grandi opere: dinamiche locali e nazionali</b> , di <i>Gianni Belloni e Antonio Vesco</i>	»	192
<b>9. La multidimensionalità del rapporto fra crisi economica e illegalità</b> , di <i>Giovanni Bertin</i>	»	211
<b>Notizie sugli autori</b>	»	227

### 3. Fenomenologia dell'illegalità in tempo di crisi

di Marta Pantalone

#### Introduzione

La riflessione in merito alla relazione tra comportamenti illeciti e criminali e sviluppo economico, sugli effetti e sui costi che i primi hanno sul secondo, nonché sul tessuto imprenditoriale e su quello sociale e culturale nel quale si sviluppano, ha riscosso negli ultimi anni, anche a fronte di periodici e approfonditi studi<sup>1</sup>, un interesse crescente, in particolar modo alla luce della profonda recessione economica che sta piegando l'economia italiana negli ultimi anni.

Considerata come attività costituzionalmente rilevante, l'iniziativa economica privata è tutelata dalla Legge Fondamentale dello Stato Italiano che la subordina ai principi dell'utilità sociale, della libertà e della dignità umana e la indirizza al perseguimento di fini sociali. La lettura dell'articolo 41 Cost.<sup>2</sup> esplicita che il rispetto della legalità, oltre a costituire un valore etico e morale sul quale poggia ogni convivenza che si voglia ritenere civile, assume anche un sostanziale valore economico, quale presupposto imprescindibile per lo sviluppo dei territori, finalizzato alla protezione della libertà di tutti gli operatori economici, dell'attuazione delle dinamiche imprenditoriali, della trasparenza del mercato, della libera e leale concorrenza. Le attività economiche possono allora essere classificate un *continuum* ideale i cui estremi sono rispettivamente le attività criminali illegali e le attività legali. Tra questi due poli si configura una sorta di area grigia costi-

---

<sup>1</sup> Oltre ai rapporti semestrali pubblicati dalla Direzione Investigativa Antimafia, si fa riferimento al recente Rapporto Antimafia "Per una moderna politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento e riforma", rapporto della Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, del febbraio 2014 (reperibile al sito [www.governo.it](http://www.governo.it)).


<sup>2</sup> «Art. 41. (1) L'iniziativa economica privata è libera. (2) Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (3) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

tuita da rapporti di contiguità e collusione, variamente definiti: economia sommersa, economia irregolare, economia grigia, economia illecita, dove il tessuto produttivo sano e “l’impresa criminale” si sfiorano, si incontrano, si sovrappongono, dove le attività legali nei contenuti diventano illecite nelle modalità di organizzazione e gestione, dove il mercato viene distorto e manipolato, con conseguenti costi insostenibili per i soggetti economici “puliti”.

## 1. Crisi economica, attività illegali e contesto sociale

La crisi economica che ha investito l’economia mondiale, scoppiata nel 2007 con lo scandalo dei mutui *subprime*, ha manifestato i primi evidenti segnali in Italia a cavallo tra gli anni 2008 e 2009 con la diminuzione del Prodotto Interno Lordo pro capite (PIL pro capite) da 27.563 a 26.413 euro. In maniera simile, una seconda sferzata della crisi si è registrata tra il 2011 e il 2012, proseguendo fino al 2014 (Graf. 1).

Graf. 1 – Andamento del PIL pro capite in Italia dal 2004 al 2016



Fonte: ISTAT

L’andamento di altri indicatori (spesa per consumi finali delle famiglie, numero di occupati, valore della produzione...) si mostra, in questi anni, assai simile a quello mostrato per il PIL pro capite con una prima contrazione a cavallo del 2008-2009 e una seconda, più prolungata, tra 2012 e 2014.

Ora, a fronte di tale dinamica, ci si può chiedere quale sia stato l’impatto della crisi sull’economia illegale.

Di per sé, nel momento in cui diventa illegale (nelle differenti fattispecie, dal mercato illecito, all'usura, alla corruzione e concussione, alla contraffazione, al lavoro sommerso, all'evasione, al riciclaggio), l'economia contravviene alla propria finalità sociale e, alterando le regole del gioco e snaturando il mercato, giunge a svilire il lavoro, scoraggiare gli investimenti, distruggere la proprietà intellettuale, fino ad ostacolare il credito e mortificare la libertà di impresa. È, insomma, l'intera struttura del circuito economico che risente della presenza di attività e comportamenti illegali, circuito che non può non riversare i propri effetti entro il più ampio contesto sociale e relazionale di cui è espressione. Infatti, il prezzo pagato dalla società avvelenata da illegalità diffusa, anche nella forma di crimine organizzato, è evidente non solo in termini di mancato sviluppo economico, ma anche di peggiore convivenza civile. Tale costo indiretto, ma nondimeno assai alto per tutta la società, è diretta derivazione della percezione che agire nella legalità sia qualcosa di estremamente costoso, percezione che sta inquinando interi settori produttivi. Complice poi la crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2007, l'economia italiana ha visto aggravarsi la preesistente difficoltà a crescere: tale contesto ha permesso alle forme di economia illegale e criminale di espandere i propri "mercati", facendo leva sulle difficoltà e sulle sofferenze del tessuto imprenditoriale stretto dai lacci di costi crescenti a fronte di entrate sempre più esigue (Draghi, 2011).

Occorre innanzitutto andare a definire cosa s'intende per economia non conforme a legalità e quali fattispecie organizzative operino in questo campo. Si parla di economia non legale con riferimento a tutte le attività e le transazioni economiche che, infrangendo norme di natura penale, civile o amministrativa, si ripercuotono in maniera negativa sul dettato dell'art. 41 Cost. (Roma, 2001; Zurru, 2005). Conosciuta anche con i termini di economia parallela o nera, essa comprende due macro-categorie: le attività economiche legali non dichiarate al fisco (economia sommersa) e le attività economiche illegali in quanto contrarie alle normative di legge (economia illegale). Fanno parte delle prime, le attività economiche legali che si sottraggono ai controlli del fisco, come le vendite "in nero", la vendita al dettaglio senza battitura di scontrino fiscale, prestazioni professionali esercitate senza emissione di fattura fiscale, il lavoro dipendente non registrato (cd. lavoro nero). Fanno parte delle seconde, invece, tutte quelle attività che la legge espressamente vieta: dalla vendita di stupefacenti al gioco illegale, dalla dazione di danaro ad usura al riciclaggio, alla truffa. In questo specifico caso l'occultamento delle informazioni sulle operazioni economiche è messo in atto dalle imprese non per evadere i controlli e i versamenti di natura fiscale, bensì per sottrarsi alla giustizia.

In relazione alle forme organizzative, si parla di "mafia imprenditrice" (Arlacchi, 2007) in riferimento alle modalità di accumulazione del capitale effettuate con modalità predatorie e avvalendosi di mercati illeciti o attività

criminali, in quanto vietate dall'ordinamento, di cui sono figure di spicco le organizzazioni criminali (a qualsiasi gruppi esse appartengono, Mafia, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita); le "imprese mafiose" (Dalla Chiesa, 2012) sono, invece, soggetti economici che producono beni e servizi legali con modalità formalmente legali, anche nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 41 della Carta Fondamentale, ma che nei fatti sono controllate in maniera indiretta da organizzazioni criminali che si avvalgono di metodi e processi produttivi solo che sono legali solo in apparenza. Si parla di imprese che dispongono di fattori produttivi e vantaggi competitivi illeciti per annientare la concorrenza: una disponibilità di risorse finanziarie cospicua; l'esercizio di coercizione e intimidazione in modo violento; evasione e elusione fiscale.

Lo spazio fisico e relazionale entro il quale si creano e si riproducono i circuiti economici illegali viene definito "area grigia", quale limbo con confini opachi che si posiziona tra economia legale ed economia illegale, entro il quale si intessono relazioni, con diversi gradi di consapevolezza da parte degli attori, di complicità, collusione e compenetrazione tra tessuto imprenditoriale produttivo, sistema politico e amministrativo e potere criminale, relazioni funzionali tanto al sostegno delle organizzazioni criminali quanto alle posizioni strategiche degli attori esterni (Fantò, 1999).

Si analizzano, in particolare, quattro fattispecie di attività illegali: il riciclaggio, l'usura, l'estorsione e l'alterazione della concorrenza.

## **2. Il riciclaggio**

La fattispecie di operazione economica illegale "per eccellenza" è quella del riciclaggio ossia l'operazione di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero il compimento di altre operazioni in relazione ad questi ultimi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p.): in tale fattispecie vengono, dunque, ricondotte tutte le attività relative alla circolazione e all'occultamento dei beni provenienti da azioni di reato. Nella condotta tipica del reato possono essere individuate tre fasi: innanzitutto si introduce nel mercato lecito il denaro "sporco" con l'accortezza di occultare la fonte di provenienza (un illecito); in secondo luogo, mediante ripetute operazioni di trasferimento (da un soggetto ad un altro o da un luogo ad un altro) si fa in modo che il denaro perda le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione; infine, si procede a far assumere ai proventi illeciti carattere di legittimità, facendoli rientrare nel mercato lecito come guadagni ordinari. Il concetto di "sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa" assume un carattere di generalità al fine di farvi rientrare tutte le attività che hanno come



obiettivo la “ripulitura” del prodotto criminoso, a prescindere dal reato mediante il quale essi siano stati ottenuti.

L’art. 648-ter c.p. ha introdotto un’ulteriore fattispecie di reato “L’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” che conferisce un rilievo autonomo alla fase dell’impiego delle risorse proventi di attività criminali, fase che si realizza con l’immissione di queste ultime nel mercato e nei settori della finanza, dell’industria e del commercio, in altre parole, nella fase conclusiva del fenomeno del riciclaggio, quella che più direttamente minaccia la stabilità del mercato. Pur essendo inserita tra i reati contro il patrimonio, è indubbio che il bene giuridico tutelato sia anche l’ordine economico, dal momento che l’investimento di risorse considerevoli da parte di organizzazioni criminali costituisce una turbativa del mercato. Con la previsione di questo articolo il legislatore ha, dunque, voluto riconoscere la presenza di una fase successiva rispetto a quella vera e propria del riciclaggio, più precisamente, la fase che fa da cerniera con l’economia legale, l’investimento produttivo lecito di proventi illecitamente conseguiti. Le attività nelle quali tali proventi possono essere reimpiegati fanno riferimento a qualunque settore lecito idoneo al conseguimento di profitto. L’attività del riciclaggio assume rilievo penale giacché essa non si configura semplicemente come definitiva assicurazione del profitto illecito, ma costituisce offesa all’ordinamento nel suo complesso andando a turbare l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, quello economico e la correttezza delle relazioni finanziarie. Avvalendosi di tali operazioni, le organizzazioni criminali conseguono un ulteriore vantaggio mediante lo sfruttamento delle sofferenze delle aziende e l’acquisizione di imprese legali per la “ripulitura” di ulteriori proventi derivanti da altre condotte criminali dagli stessi poste in essere (quali, ad esempio, estorsione, traffico di stupefacenti e di armi, sfruttamento della prostituzione, etc.).

Nel 2015, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la Direttiva 849/2015/EC, mirante a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’art. 1 propone una definizione di riciclaggio estensiva in relazione alla condotta specifica e all’agevolazione di tale condotta ad opera di terzi:

*3. Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

*a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

4. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Un recente lavoro di ricerca transnazionale (Savona, Riccardi, 2017, p. 40), sulla base di una approfondita revisione della letteratura in materia (Ferwerda, 2013; Unger, 2007), ha messo in luce 25 categorie di conseguenze che l'attività di riciclaggio ha in termini economici e non economici, nel breve e nel lungo periodo. Queste conseguenze possono essere raggruppate come segue:

1. Il rafforzamento del *rule of law*. Questa è l'unica conseguenza positiva derivante dalla criminalizzazione del riciclaggio e deriva dalla possibilità di intercettare condotte criminali non nel momento originario del loro svolgersi, ma nel momento in cui i proventi di tale attività vengono trasferiti, trasformati o investiti.
2. La distorsione di consumi, investimenti, risparmi, importazioni e esportazioni, produzione, reddito e occupazione. Il riciclaggio di denaro può comportare l'allocazione di risorse finanziarie in settori industriali non ottimali e distorcere i mercati – in particolare se le imprese utilizzate dai criminali per tali attività adottano comportamenti illeciti come l'estorsione, la corruzione, la manipolazione contabile o l'abuso di informazioni privilegiate.
3. L'aumento artificiale dei prezzi e della concorrenza sleale. Grazie alle ingenti quantità di denaro, gli investitori criminali possono, ad esempio, battere gli acquirenti onesti nell'acquisizione di beni oppure essere in grado di fare offerte molto basse (e ingiuste) in risposta agli annunci pubblici e privati di appalto, superando così i concorrenti legali.
4. Il deflusso di capitali e i relativi effetti sulla volatilità degli scambi e dei tassi di interesse. In particolare, considerando la capacità delle economie occidentali di attirare i flussi finanziari illeciti dal resto del mondo, i vari studiosi sottolineano il danno causato dal riciclaggio globale dei soldi nei paesi in via di sviluppo, impoveriti dai flussi monetari.

5. I danni d'immagine. Quando s'individuano operazioni di riciclaggio di denaro, il settore finanziario, in particolare gli istituti finanziari interessati, perdono credibilità e fiducia del cliente. Ciò vale anche a livello nazionale: una reputazione negativa per i paesi potrebbe produrre un effetto dannoso sugli investimenti esteri diretti verso il paese.
6. Maggiore disponibilità di credito a breve termine, scarsità nel lungo periodo. In stretta relazione con il punto precedente, le istituzioni finanziarie possono, nel breve periodo, beneficiare di maggiori depositi e afflussi dovuti al denaro sporco, portando a una maggiore disponibilità di credito, anche per le imprese legittime. Questo non è di per sé un effetto negativo, almeno a breve termine, ma a lungo termine può produrre distorsioni di mercato. Inoltre, se i fondi illeciti sono congelati o sequestrati, potrebbe innescare la carenza di credito generando rischi di solvibilità e di liquidità.
7. Aumento della criminalità. Il riciclaggio di denaro può aumentare la criminalità: tale pratica rende "attraenti" le attività criminali e fornisce alle organizzazioni criminali un capitale che possono utilizzare per espandere le proprie attività. Se le normative riescono a rendere difficile il riciclaggio di denaro, l'attività criminale diventerà meno attraente in quanto sarà più difficile godere dei guadagni illeciti, anche quando i crimini commessi generano grandi guadagni e non vengo rilevati.
8. Effetti dannosi sulla crescita economica. Il riciclaggio di denaro può sminuire la crescita economica a causa delle implicazioni negative in termini di distorsioni di mercato e di allocazione errata dei fondi. Alcuni studiosi sottolineano che i reati che si mescolano con il riciclaggio di denaro danneggiano l'economia più che il riciclaggio di denaro.

Le segnalazioni di operazioni sospette giunte alla Banca d'Italia mettono in luce un andamento di crescita quasi esponenziale: dalle oltre seimila segnalazioni del 2002 alle oltre ventimila del 2009. Segnalazioni che, nel giro di un anno sono quasi duplicate, arrivando alle trentasettemila del 2010 e alle oltre centomila del 2016 (Tab. 1).

Tale impennata può essere ascritta sia alla maggior attenzione posta sul comportamento di *money laundering* e alla sua associazione con l'attività di finanziamento del terrorismo, sia dal maggior coinvolgimento assunto negli ultimi anni da attori diversi dagli intermediari finanziari (banche, Poste Italiane SpA, intermediari finanziari ex art. 106, 107 del Tub e Istituti di Pagamento, istituti di Moneta Elettronica, altri) ossia alcune categorie di professionisti (notai, commercialisti, società di revisione, avvocati, esperti contabili, revisori contabili) e operatori non finanziari (gestori di giochi e scommesse) (Tab. 2).

Tab. 1 – Segnalazioni di riciclaggio per anno (val. assoluto)

Anno	Segnalazioni ricevute	Anno	Segnalazioni ricevute
2002	6.569	2010	37.047
2003	4.939	2011	48.836
2004	6.519	2012	66.855
2005	8.579	2013	64.415
2006	9.839	2014	71.661
2007	12.202	2015	82.142
2008	14.242	2016	100.435
2009	20.660		

Fonte: Banca d'Italia, 2013; 2017.

Tab. 2 – Segnalazioni di riciclaggio per anno e per tipologia di segnalante (val. assoluto)

Tipologia di segnalante			Tipologia di segnalante		
Anno	Intermediari finanziari	Professionisti e operatori non finanziari	Anno	Intermediari finanziari	Professionisti e operatori non finanziari
2006	9.601	237	2012	64.677	2.370
2007	11.987	215	2013	61.765	2.836
2008	14.069	173	2014	68.220	3.538
2009	20.524	136	2015	74.579	7.843
2010	36.824	223	2016	89.669	11.396
2011	48.344	492			

Fonte: Banca d'Italia, 2013; 2017.

Il maggior coinvolgimento delle categorie professionali nella segnalazione delle operazioni sospette è stato favorito, a partire dal 1° gennaio 2015, dall'entrata in vigore della norma che disciplina la cd. collaborazione volontaria<sup>3</sup> (*voluntary disclosure*), strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. La collaborazione volontaria si è riflessa anche sulla distribuzione territoriale delle segnalazioni, enfatizzando l'aumento nelle regioni del Nord, in particolare in Lombardia (25,1%); la crescita è stata sostenuta anche in Emilia Romagna (22,3%), Veneto (16,2%) e Piemonte (13,8%) (Banca d'Italia, 2017).

<sup>3</sup> Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

Tab. 3 – Numero di casi di riciclaggio denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (dati disponibili dal 2009)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Piemonte	60	65	69	112	91	68	106
Valle d'Aosta	4	1	2	4	3	2	3
Liguria	102	200	167	160	134	124	121
Lombardia	156	145	168	174	190	174	220
Trentino Alto Adige	12	8	11	15	12	10	11
Veneto	45	54	62	53	56	99	117
Friuli-Venezia Giulia	29	51	29	51	37	35	29
Emilia-Romagna	95	71	63	82	69	80	101
Toscana	67	60	54	77	88	75	65
Umbria	10	17	13	11	5	9	4
Marche	25	18	27	52	44	53	26
Lazio	142	176	148	163	156	150	197
Abruzzo	22	21	19	15	16	28	19
Molise	8	2	4	5	9	7	9
Campania	189	188	177	259	217	233	268
Puglia	107	115	106	117	109	132	138
Basilicata	5	8	12	7	12	10	9
Calabria	53	62	53	56	67	54	58
Sicilia	92	121	112	160	136	149	108
Sardegna	36	38	38	39	38	56	42
<b>Italia</b>	<b>1269</b>	<b>1421</b>	<b>1334</b>	<b>1612</b>	<b>1489</b>	<b>1548</b>	<b>1651</b>

Fonte: Istat

Parallelamente alla segnalazione di attività sospette, possono essere analizzati i casi di riciclaggio denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria. I dati (Tab. 3), disponibili tuttavia solo dal 2009, mettono in luce un lento ma progressivo aumento delle denunce in particolare nelle regioni del nord Italia: Piemonte, Veneto e Lombardia *in primis*. Al sud, Lazio e Campania mostrano gli incrementi più significativi.

### 3. L'usura

Con il termine usura si fa riferimento al prestito di denaro a interessi elevati, elargito nella maggior parte dei casi a individui che si trovano in situazioni di difficoltà economica.

Il 7 marzo 1996 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cd. legge “anti-usura” n°108 (Disposizioni in materia di usura), che ha sostituito gli artt.644 e 644 bis del Codice Penale (riguardanti rispettivamente l'usura ve-

ra e propria e quella impropria: la prima quando l'usurato versa in stato di bisogno, la seconda quando l'usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economico-finanziarie).

L'art. 1 di tale legge sancisce che «Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni» e che «Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario».

Costituiscono aggravante (e prevedono un aumento di pena), il fatto di (1) aver agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) aver richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) aver commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) aver commesso il reato da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Le novità sostanziali introdotte dalla legge 108/1996 consistono, da un lato, nel considerare lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non più necessarie per la configurazione del reato di usura, bensì quali aggravanti del reato stesso (art. 1); dall'altro, nel determinare un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari («tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà», art. 2).

Il reato di usura trova nel Codice Penale tra i *delitti contro il patrimonio mediante frode*. Il bene giuridico che la norma, attraverso la minaccia della pena, mira a proteggere da eventuali oppressioni è, per alcuni autori, il patrimonio personale del soggetto passivo del reato (l'usurato), per altri, la regolarità del mercato del credito. Nel primo caso il focus di attenzione è posto su una condizione individuale (gli interessi attinenti alla sfera personale e patrimoniale della vittima), nel secondo su una collettiva (l'ordinamento del credito o più in generale l'economia pubblica). Il requisito fondamentale della fattispecie e, insieme, l'espressione più significativa del disvalore del reato consiste nell'approfittamento dello stato di bisogno nonché della condizione psicologica derivante da esso. Il termine "approfittare" può essere fatto corrispondere all'abuso dei bisogni, delle passioni e dell'inesperienza della vittima previsto dall'art. 643 c.p. in tema di circonvenzione d'incapace, giacché in entrambi i casi si verifica un indebi-

to sfruttamento e una strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima.

*Tab. 4 – Numero di casi di usura denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Piemonte	30	33	23	32	32	22	36	33	34	47	33	18
Valle d'Aosta	2	2	1	-	1	-	0	1	2	3	0	0
Liguria	9	11	9	15	10	7	13	13	8	7	13	14
Lombardia	38	42	38	52	44	53	56	37	44	47	67	38
Trentino Alto Adige	2	-	1	2	1	1	2	4	2	3	1	5
Veneto	16	14	15	16	17	22	26	17	37	20	25	13
Friuli-Venezia Giulia	8	8	2	6	2	6	10	2	5	2	6	3
Emilia-Romagna	19	14	19	16	18	24	21	21	23	23	25	17
Toscana	13	13	12	21	17	28	33	30	23	18	19	28
Umbria	7	4	3	4	3	3	4	1	3	2	5	3
Marche	7	12	9	6	3	9	16	10	6	10	11	18
Lazio	45	31	25	41	31	66	49	44	46	37	32	35
Abruzzo	25	21	13	11	23	16	23	18	30	20	12	9
Molise	6	8	7	5	2	11	13	6	5	7	4	3
Campania	46	72	60	73	87	82	75	89	93	72	68	87
Puglia	38	41	50	27	38	52	50	37	51	41	49	35
Basilicata	8	5	8	1	-	1	3	9	7	13	4	5
Calabria	30	19	18	18	10	19	22	20	13	31	36	19
Sicilia	42	36	38	35	33	39	55	44	60	50	40	29
Sardegna	nd	nd	2	1	3	3	5	7	8	7	4	7
<b>Italia</b>			<b>353</b>	<b>382</b>	<b>375</b>	<b>464</b>	<b>512</b>	<b>443</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>454</b>	<b>386</b>

Fonte: Istat

Menzione particolare va fatta per il fenomeno della cd. “usura bancaria”, fattispecie introdotta dall’art. 644 del Codice Penale e regolata dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108. Tale legge prevede la fissazione (trimestrale ad opera della Banca d’Italia) di un tasso di usura oggettiva che, qualora superato anche a fronte della mancanza dei requisiti puramente soggettivi (l’approfittare dello stato di bisogno), configura il reato di usura.

Le denunce di usura all’autorità giudiziaria mostrano una tendenziale stabilità lungo gli anni (Tab. 4). Una maggiore numerosità di denunce si registra in alcune regioni in concomitanza con la prima morsa della crisi negli anni 2009-2010 (Toscana, Lazio e Puglia), in altre, invece, in conco-

mitanza con la seconda morsa, tra gli anni 2012-2014 (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Sicilia). Tendenzialmente, le regioni del sud registrano un maggior numero di segnalazioni (Campania, Puglia, Sicilia), seguite a stretto giro da Lazio e Lombardia. Gli ultimi dati disponibili (2015) registrano un ritorno delle denunce alla numerosità precedente gli anni della crisi (in alcune regioni, addirittura, una diminuzione).

#### 4. L'estorsione

Il reato di estorsione, ai sensi dell'art. 629 c.p., è commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o a non fare qualcosa per trarre per sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno. È classificato come reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, e plurioffensivo poiché, pur essendo classificato tra i reati contro il patrimonio, lede altresì l'interesse personale all'autodeterminazione e all'integrità fisica del soggetto passivo. La *ratio legis* trova, infatti, il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libertà di autodeterminazione del singolo.

Il secondo comma del medesimo articolo richiama le aggravanti del reato: (1) se la violenza o la minaccia sono poste in essere con l'uso di armi, da persona travisata o da più persone riunite; (2) se la violenza induce qualcuno in stato di incapacità di volere o di agire; (3) se la violenza o la minaccia sono poste in essere da soggetto appartenente ad una associazione mafiosa; (4) se il fatto è commesso nell'abitazione o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, o all'interno di un mezzo di trasporto pubblico; (5) se il fatto è commesso nei confronti di chi sta fruendo o ha appena fruito dei servizi di banche, uffici postali o sportelli automatici per il prelievo di denaro; (6) se il fatto è commesso contro un soggetto ultrasessantacinquenne.

La Spina e Militello (2016) mettono in evidenza come, nel reato di estorsione, un ruolo importante è giocato «anche dalla vittima, in quanto è colui il quale, pur se sotto la costrizione di una violenza o minaccia, realizza il comportamento attivo o omissivo dannoso per lo stesso o per altri», dal momento che «la condizione di costrizione derivate dalla violenza e dalla minaccia deve comunque lasciare un minimo di autonomia alla vittima nella realizzazione del proprio comportamento» (p. 3). A tal proposito, e alla luce dei casi analizzati nel proprio lavoro di ricerca, essi osservano come tra gli imprenditori soggetti all'estorsione a) la maggioranza «accondiscende alle richieste di pagamento del pizzo ed esegue le prestazioni richieste», b) «gli imprenditori che resistono costituiscono una percentuale di



gran lunga inferiore» a quella del punto a), c) «la percentuale degli imprenditori conniventi è notevolmente inferiore alle precedenti» (p. 35).

*Tab. 5 – Numero di casi di estorsione denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Piemonte	392	374	352	449	434	416	324	288	289	299	316	275
Valle d'Aosta	5	3	4	11	9	9	3	3	11	12	6	2
Liguria	115	93	101	128	152	135	102	92	106	111	88	96
Lombardia	608	642	653	771	813	805	492	556	528	584	600	530
Trentino Alto Adige	44	52	40	51	66	38	43	30	40	36	50	52
Veneto	240	232	231	301	330	273	198	203	220	227	219	216
Friuli-Venezia Giulia	66	57	61	74	53	65	56	47	60	54	46	38
Emilia-Romagna	286	317	250	326	423	395	191	213	273	296	304	258
Toscana	272	303	246	315	308	315	258	282	229	248	256	291
Umbria	74	55	58	55	75	66	41	63	60	72	91	45
Marche	111	102	87	139	165	138	119	113	114	124	102	110
Lazio	410	374	349	471	585	447	348	428	440	446	418	432
Abruzzo	126	155	128	140	156	148	132	131	145	112	124	119
Molise	38	36	29	42	22	35	27	35	29	29	21	26
Campania	908	956	1102	1230	1201	1098	761	860	793	722	784	736
Puglia	622	635	571	667	618	639	403	449	453	469	474	443
Basilicata	40	56	41	56	62	80	43	49	50	57	60	41
Calabria	305	351	393	374	343	279	228	187	181	288	246	219
Sicilia	628	668	585	811	697	689	468	428	440	487	504	526
Sardegna	123	98	-	-	-	120	86	63	72	103	95	65
<b>Italia</b>	<b>5413</b>	<b>5559</b>	-	-	-	<b>6189</b>	<b>4323</b>	<b>4520</b>	<b>4533</b>	<b>4776</b>	<b>4804</b>	<b>4520</b>

Fonte: Istat

Gli imprenditori che appartengono alla prima categoria – gli imprenditori acquiescenti – sono coloro che popolano la cd. zona grigia e che assecondano le richieste della criminalità organizzata non solo perché subiscono il peso dell'intimidazione, ma anche perché accettano un sistema consolidato di controllo dell'economia. Essi paiono accondiscendere al sistema che prevede il pagamento di un costo non naturale, ma che permette il raggiungimento di un "beneficio" non voluto, in termini di protezione da parte degli estorsori, il diventar parte di un sistema sì malato, ma che perlomeno non porta (almeno in prima battuta) danno. Gli imprenditori che appartengono alla seconda categoria sono coloro che denunciano la subita estorsio-

ne (o il tentativo) e che cercano di non piegarsi a tale modalità di azione, consapevoli di mettere a rischio la propria attività e, in taluni casi, anche la propria incolumità. Infine, l'imprenditore connivente è colui che accetta di pagare per collaborare con l'organizzazione criminale e riceverne in contraccambio vantaggi di varia natura.

Il reato trova massima espansione nelle regioni del sud Italia (Campania, Puglia e Sicilia in primis) e del centro (Lazio), ma non è sconosciuto in quelle del nord: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana (Tab. 5).

Interessante notare come per molte regioni il 2009 sia l'anno in cui si raggiunge un apice di segnalazioni (in crescendo dal 2006), mentre l'anno successivo registri un "crollo" delle medesime, in alcuni territori pari anche alla metà dell'anno precedente (Lombardia, Emilia-Romagna, Campania). Cosa sia successo in tale frangente può solamente essere ipotizzato. La progressiva crescita del fenomeno estorsivo, culminata nel 2009, potrebbe essere ascritta all'inasprimento della crisi e alla conseguente esasperazione della morsa da parte degli estorsori verso imprenditori e cittadini che avevano fatto ricorso a servizi di intermediazione o prestito. In concomitanza poi con il crollo economico e finanziario, occorso tra il 2009 e il 2010, anche la rivendicazione di debiti con modalità usuarie potrebbe essersi allentata a fronte della carenza di liquidità generalizzata. La numerosità delle denunce negli anni successivi al 2010 si attesta, infine, su livelli pre-crisi.

## **5. L'alterazione della concorrenza**

Con l'espressione "meccanismi di alterazione della concorrenza" si fa riferimento a tutte quelle pratiche di slealtà che determinano per gli attori legali l'impossibilità di competere onestamente sul mercato e il posizionamento in situazioni di svantaggio rispetto a concorrenti che, aggirando norme e regolamenti, acquistano spazi di mercato e consolidano il proprio *business*.

Le pratiche di sleale concorrenza si realizzano nell'utilizzo di tecniche, comportamenti e mezzi illeciti al fine di ottenere un vantaggio competitivo. Esse sono definite, in via generale, dall'articolo 2598 del Codice Civile, mentre in via specifica dalle singole norme per la repressione delle diverse fattispecie di reato (ad es. le norme sulla tutela dei marchi e dei brevetti): «compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

Il primo punto dell'art. 2598 c.c. fa riferimento specifico al fenomeno della contraffazione: essa si realizza come inganno nel momento in cui il falso è venduto a un consumatore inconsapevole o come scelta consapevole nel momento in cui il bene contraffatto, seppur di qualità scadente, è acquistato a fronte di un minor prezzo pagato. Se nel primo caso il cliente crede di comprare un prodotto vantaggioso e genuino, nel secondo è a conoscenza della natura contraffatta del bene. Mentre il secondo punto riguarda la cd. concorrenza parassitaria, il gettare discredito su aziende concorrenti, il terzo punto, in via residuale, funge da contenitore per una moltitudine di comportamenti che vanno a viziare il mercato e che mettono l'impresa gestita illegalmente nella posizione di un godere di un illecito vantaggio di costo rispetto ai concorrenti: attraverso il mancato rispetto di normative e regolamenti (ad esempio il versamento di oneri fiscali, il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro o quelle sulla tutela ambientale), tali imprese riescono a contrarre i costi di produzione facendo uso di materie prime di qualità scadente e, spesso, forza lavoro in nero. Tali imprese esercitano, oltre ad un ingente danno erariale, una evidente concorrenza sleale nei confronti delle imprese nello sforzo di contenere i costi.

Un recente studio del Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico ha stimato il fatturato totale della contraffazione, per l'anno 2015, in 6 miliardi e 905 milioni di euro, con una variazione del +4,4% rispetto ai 6 miliardi e 535 milioni di euro del 2012 (Ministero dello Sviluppo Economico, 2016). Sempre questo studio ha ipotizzato che se il valore dei prodotti contraffatti (stimato in 6,9 miliardi di euro) fosse reimmesso nei circuiti legali, tale operazione comporterebbe un incremento della produzione interna di 18,6 miliardi di euro (lo 0,6% del totale), con una ricchezza aggiuntiva per il Paese di 6,7 miliardi, superiore a quella derivante dall'intera industria metallurgica (p. 34). Si avvierebbe, inoltre, un circolo virtuoso di attivazione della catena produttiva aggiuntiva (con l'importazione di materie prime, semilavorati e/o servizi dall'estero) per un totale di 5,8 miliardi di euro. Anche l'occupazione ne trarrebbe beneficio, portando all'assunzione di 100.515 unità di lavoro ossia circa 15 unità di lavoro ogni milione di euro riportato nella produzione interna nazionale. Infine, far rientrare in circuiti legali il valore della produzione e della commercializzazione di prodotti contraffatti significherebbe produrre un incremento del gettito fiscale relativo alle imposte dirette sull'impresa e sul lavoro dipendente, e a quelle indirette sulla vendita – di circa 1.687 milioni di euro.

Una quantificazione *proxi* del fenomeno della contraffazione può essere effettuata a partire dai sequestri effettuati e dal numero di denunce raccolte dall'autorità giudiziaria.

Tab. 6 – Numero di casi di contraffazione denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (dati disponibili dal 2010)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Piemonte	293	260	198	152	183	209
Valle d'Aosta	5	5	2	6	10	6
Liguria	515	386	357	380	312	400
Lombardia	606	627	718	644	688	621
Trentino Alto Adige	42	37	27	11	19	12
Veneto	762	488	457	463	451	550
Friuli-Venezia Giulia	114	70	107	59	90	55
Emilia-Romagna	393	263	268	283	293	437
Toscana	591	531	511	309	435	419
Umbria	39	41	51	49	50	27
Marche	263	154	147	145	135	160
Lazio	1462	1333	1535	1122	1101	1230
Abruzzo	85	115	70	60	103	87
Molise	42	36	36	126	95	75
Campania	1422	1227	757	707	771	951
Puglia	766	598	672	519	556	552
Basilicata	66	32	34	27	24	43
Calabria	202	209	189	114	155	139
Sicilia	618	452	366	263	508	404
Sardegna	179	151	121	123	128	105
<b>Italia</b>	<b>8465</b>	<b>7015</b>	<b>6623</b>	<b>5562</b>	<b>6107</b>	<b>6482</b>

Fonte: Istat

Nelle regioni Lazio e Lombardia sono stati effettuati quasi il 50,0% del totale dei sequestri effettuati nel 2015, per un totale di 4.080 sequestri in Lombardia e 3.619 nel Lazio. Queste due regioni (protagoniste tra il 2008-2015 di oltre il 40,0% dei sequestri) si confermano anche come i due principali territori di smercio di merce contraffatta. Seguono la Campania (9,7%), la Puglia (9,5%) la Toscana (6,7%) e la Liguria (6,5%). In relazione al numero dei pezzi sequestrati il Lazio detiene una posizione di primazia con oltre 131 milioni tra il 2008 e il 2015, pari al 30,5% del totale, segue la Campania con oltre 67 milioni di pezzi (15,7%), e la Lombardia, con oltre 53 milioni (12,3%). L'elaborazione Censis su dati Iperico (Ministero dello Sviluppo Economico 2016, p. 18) evidenzia anche i flussi delle merci sequestrate all'interno del territorio: «dai confini lombardi transitano traffici destinati a rifornire le piazze di tutte le altre regioni; mentre attraverso le

dogane laziali vengono introdotti beni destinati a rifornire soprattutto, anche se non esclusivamente, i territori delle regioni centro-meridionali. Il 36,2% delle merci transitate e sequestrate in Lombardia è destinata a restare all'interno dei confini regionali, mentre nel caso del Lazio la quota è del 54,6%».

Più della metà (il 67,5%) dei 15.814 sequestri effettuati nel periodo 2008-2015 riguarda principalmente tre categorie merceologiche: gli accessori di abbigliamento (35,4%), l'abbigliamento (20,4%), e le calzature (11,7%).

L'analisi dei casi di contraffazione denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria delinea un quadro abbastanza simile. Lazio e Campania sono le regioni che registrano il maggior numero di denunce, seguite da Lombardia, Veneto e Liguria (Tab. 6).

## **Conclusioni**

Sono state scelte e analizzate tre tipologie di comportamenti illegali che contribuiscono a indebolire le fondamenta economiche e quelle sociali delle comunità nelle quali si verificano.

Si è visto che la crisi economica ha inciso non solo sull'andamento dell'economia legale, ma anche su quella illegale.

In materia di riciclaggio la crisi, da un lato, ha contribuito all'emersione della fattispecie mettendola sotto la lente di ingrandimento di diversi attori e portando al raddoppiamento delle segnalazioni di attività sospette, dall'altro, ad un progressivo aumento delle denunce sia nelle regioni del nord Italia (in particolare Piemonte, Veneto e Lombardia) sia in quelle del sud. In materia di usura, l'andamento delle denunce rilevato segue i due picchi della crisi, raggiungendo i numeri più alti proprio negli anni in cui essa si inasprisce. Il 2015, ultimo anno disponibile, sembra poi registrare numeri simili o addirittura inferiori a quelli pre-crisi. L'estorsione, invece, è risultata crescere fino al 2009, anno in cui ha subito una battuta d'arresto, risentendo, apparentemente, della crisi essa stessa. La contraffazione, infine, da un lato, ha visto aumentare il proprio fatturato, a discapito dei circuiti economici legali e dell'occupazione, dall'altro, registra andamenti non concordi in relazione alle denunce regionali. Esse crescono nelle principali "piazze" dello smercio dei prodotti contraffatti, Lazio e Lombardia, mentre in altre regioni registra significativi cali.

I dati analizzati, per le quattro tipologie, sono stati principalmente quelli relativi alle denunce effettuate dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria, con la consapevolezza che il dato considerato, la denuncia, è il risultato di diversi fattori. Tra i principali: l'intensità del fenomeno, la legittimazione

conferita alle forze dell'ordine e la pressione sociale – o cultura legalità – del tessuto sociale del territorio.

Dal punto di vista economico, allora, la crisi finanziaria scoppiata nel 2007 sembra aver avuto su tali fattispecie un effetto moltiplicatore da un lato, rivelatore dall'altro. L'analisi quantitativa dei fenomeni, infatti, mostra un tendenziale incremento numerico della numerosità delle rilevazioni di tali attività illegali dovuto allo sfruttamento della condizione di debolezza nella quale si sono trovati i mercati in seguito agli eventi del 2007. Al contempo, pare attribuibile alla crisi stessa il potenziamento dell'attività di investigazione e analisi e la crescita dell'attenzione posta verso tali comportamenti: aumentano le segnalazioni e le denunce, segno di una sensibilizzazione degli attori economici e non solo nei confronti di condotte illecite.

Dal punto di vista sociale, l'indebolimento del concetto di legalità è provocato dalla diffusione di tanti comportamenti che, giustificati – per così dire – dalle circostanze di crisi in cui versa l'economia, contribuiscono ad allentare il patto sociale rendendo le norme “condizionali” ossia sottoposte alla sussistenza di determinate condizioni alla presenza delle quali possono, a ragione, essere violate. Infatti, in un contesto macro caratterizzato da illegalità diffusa il tessuto sociale, formato da numerosi attori, tende ad “assuefarsi”, divenendo in parte “tollerante” rispetto a piccole pratiche di illegalità individuale. Allo stesso modo, anche le misure di contenimento dell'illegalità, come l'aumento dei vincoli burocratici e amministrativi finalizzati alla trasparenza, non di rado sono percepite dagli attori economici quali ulteriori ed eccessivi fardelli.

## Riferimenti bibliografici

- Arlacchi P. (2007), *La mafia imprenditrice*, Il Saggiatore, Milano.
- Banca d'Italia (2017), *Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria*. Dati statistici - II semestre 2016, <https://uif.bancaditalia.it/>
- Banca d'Italia (2013), *Quaderni dell'antiriciclaggio. Dati statistici - II semestre 2012*, <https://uif.bancaditalia.it/>
- Dalla Chiesa N. (2012), *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano.
- Draghi M. (2011), *Le mafie a Milano e nel Nord: aspetti sociali ed economici*, Intervento del Governatore della Banca d'Italia, Università degli Studi di Milano, Milano.
- Fantò E. (1999) *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Edizioni Dedalo, Bari.
- Ferwerda J. (2013), “The effects of money laundering”, in B. Unger, D. van der Linde (a cura di), *Research Handbook on Money Laundering*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- La Spina A., Militello V. (2016), *Dinamiche dell'estorsione e risposte di contrasto tra diritto e società*(a cura di), Giappichelli, Torino.

- Ministero dello Sviluppo Economico (2016), *La contraffazione: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti*, Rapporto 2016, Roma
- Roma G. (2001), *L'economia sommersa*, Laterza, Roma Bari.
- Savona E.U., Riccardi M. (2017), *Assessing the risk of money laundering in Europe. Final Report of Project IARM* ([www.transcrime.it/iarm](http://www.transcrime.it/iarm)) (a cura di), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
- Unger B. (2007), *The Scale and Impacts of Money Laundering*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA.
- Zurru M. (2005), *L'economia sommersa. Il gioco del formale e dell'informale*, FrancoAngeli, Milano.